

**ASSOCIAZIONE SINDACALE DIPENDENTI E PENSIONATI  
EX GRUPPO UBI BANCA E ALTRE AZIENDE**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE E SCOPI**

**ART. 1**

E' costituita l'ASSOCIAZIONE SINDACALE EX GRUPPO UBI BANCA E ALTRE AZIENDE rappresentativa dei lavoratori e dei pensionati delle AZIENDE ADERENTI DEL SETTORE CREDITO ASSICURATIVO FINANZIARIO E DELLE RISCOSSIONI (di seguito solo Associazione).

Specificatamente, possono essere iscritti all'Associazione tutti i lavoratori e pensionati che, a qualunque ragione o titolo, hanno prestato la loro opera presso tutte le Aziende del Gruppo EX UBI Banca e i lavoratori e pensionati delle Aziende aderenti al Settore Credito, Assicurativo Finanziario e delle Riscossioni.

L'Associazione è apartitica e si articola in organismi di gruppo, aziendali e territoriali.

Ha durata illimitata e sede in Rende (CS).

L'Associazione può istituire sedi secondarie in altri Comuni in funzione delle necessità dell'Associazione stessa e degli Associati.

**ART. 2**

L'Associazione si propone:

- a) la difesa e la tutela sindacale di tutti i lavoratori e pensionati, lo studio, la promozione e la stipula di contratti aziendali di lavoro, di regolamenti pensionistici e di ogni altro accordo e convenzione aziendale e/o di gruppo;
- b) di controllare l'applicazione delle norme contenute nei contratti, nei regolamenti, negli accordi e nelle convenzioni aziendali e nazionali, nel Contratto Nazionale, negli accordi di gruppo, nei Contratti aziendali, nello Statuto dei lavoratori e in ogni altra Legge dello Stato;
- c) l'assistenza dei soci nelle controversie di lavoro;
- d) il rafforzamento della solidarietà sociale e professionale anche attraverso attività assistenziali, mutualistiche, cooperativistiche e con iniziative culturali e ricreative, nonché con attività di erogazione di servizi e consulenza legale e assicurativa;
- e) la tutela e la difesa degli interessi dei lavoratori e dei pensionati rappresentandoli presso le Aziende, le Autorità governative, gli organi economici, sindacali e giuridici, gli enti pubblici, gli enti previdenziali ed assistenziali;
- f) la promozione di iniziative atte ad elevare professionalmente i lavoratori affinché raggiungano quella qualificata identità categoriale e quella posizione giuridica che li possano rendere sempre più partecipi alla vita lavorativa;
- g) la promozione e la costituzione nelle unità produttive delle rappresentanze sindacali aziendali e di ogni altra struttura a carattere sindacale presso le singole Aziende;

- h) di promuovere, partecipare e sostenere, sia direttamente che indirettamente, attività di tipo sociale, solidale, culturale, ricreativo ed economico anche attraverso la costituzione e/o la partecipazione in società o imprese utili al raggiungimento dei propri scopi sociali;
- i) di assumere, nei settori specifici di riferimento, iniziative inerenti:
- la formazione, anche organizzando e/o gestendo corsi nell'ambito della disciplina locale, nazionale e comunitaria sulla formazione professionale;
  - l'attività editoriale, anche mediante la realizzazione, l'istituzione e la gestione di riviste e/o pubblicazioni periodiche e non, opuscoli, volumi a diffusione nazionale e/o internazionale, anche in formato elettronico e/o in via telematica o altro che le nuove tecnologie realizzino tempo per tempo;
  - programmi di ricerca scientifica, da realizzare anche in collaborazione con università, associazioni, altri Enti e/o Istituti di ricerca nazionali e/o internazionali;
  - l'organizzazione di convegni, seminari ed eventi in genere che possono contribuire al perseguimento delle suddette finalità.

### ART. 3

L'Associazione è dotata di piena autonomia giuridica, amministrativa, economica e finanziaria che esercita attraverso i propri Organi e rappresentanti.

L'Associazione, attraverso gli Organismi a ciò deputati, ha deliberato di aderire alla Federazione Falcri di cui accetta lo Statuto nelle parti che non risultino incompatibili con le norme del presente Statuto e con i principi fondamentali di libertà ed autonomia ivi espressi e, pertanto, si impegna a rispettarlo nei limiti precisati.

L'adesione della Federazione Falcri ad altre Organizzazioni o Federazioni sindacali anche sovraordinate e l'eventuale applicazione di norme e regole estranee al presente Statuto non possono in alcun caso pregiudicare l'autonomia politica e gestionale dell'Associazione.

Ricorrendo la necessità e l'urgenza di salvaguardare l'autonomia e la libertà dell'Associazione, dei suoi Dirigenti, dei suoi Iscritti è attribuito alla Segreteria dell'Associazione di cui al successivo art. 23, il potere di ritirare l'adesione dell'Associazione da ogni Organizzazione e/o Federazione cui abbia aderito e di disporre l'adesione con ogni suo iscritto ad altra Organizzazione o Federazione al fine di assicurare la continuità dell'attività sindacale, della tutela dei lavoratori e pensionati iscritti e della più ampia rappresentatività presso tutti gli interlocutori.

La revoca, il ritiro dell'adesione e la eventuale successiva adesione ad una nuova Organizzazione o Federazione disposte dalla Segreteria dell'Associazione ai sensi del precedente comma hanno effetto immediato e non sono revocabili.

Ogni decisione di cui ai paragrafi che precedono potrà essere ratificata in occasione del primo Congresso utile.

Ogni provvedimento proveniente dalle Organizzazioni o Federazioni cui l'Associazione aderisca che, per qualsiasi ragione, incida sugli Iscritti, sui Dirigenti, sui rappresentanti, sui mezzi e sul patrimonio dell'Associazione, non può avere alcun effetto se non previa esplicita ratifica della Segreteria, da esprimersi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. In difetto di pronunciamento, il provvedimento si intende non ratificato.

L'Associazione si ispira al pieno rispetto ed osservanza del metodo democratico, nella piena indipendenza da ogni raggruppamento a carattere partitico.

L'Associazione tende a realizzare l'unità sindacale della categoria dei lavoratori e dei pensionati del settore e, nel contempo, può promuovere e partecipare ad iniziative tendenti all'unificazione di tutti i lavoratori e pensionati.

L'Associazione ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle previste all'art. 2 che precede, salvo quelle direttamente connesse.

L'Associazione, specificatamente, è vincolata a non perseguire scopo di lucro. E' assoggettata al divieto di distribuzione – anche in forma indiretta – di utili o avanzi di gestione, di fondi, di riserve, di capitale, di patrimonio durante la vita dell'Associazione stessa.

## **TITOLO II**

### **ISCRITTI o SOCI (da intendersi, per il prosieguo, come sinonimi)**

#### **ART. 4**

Possono iscriversi all'Associazione tutti i lavoratori ed i pensionati di cui al precedente articolo 1. La richiesta di iscrizione avviene mediante domanda scritta che potrà essere accolta o respinta dalla Segreteria dell'Associazione senza obbligo di motivazione.

L'iscrizione all'Associazione comporta espressamente l'adesione incondizionata delle norme contenute nel presente Statuto e di ogni altro atto espressamente richiamato dallo Statuto e nei limiti nello stesso precisati.

In ogni caso, gli iscritti dell'Associazione sono e restano esclusivamente iscritti della stessa e l'eventuale adesione dell'Associazione ad altre Organizzazioni o Federazioni non comporta l'acquisizione, a carico degli Iscritti, della qualità di socio nelle Organizzazioni o Federazioni di cui sopra.

#### **ART. 5**

Gli Iscritti o Soci sono tenuti:

- a) ad osservare le disposizioni del presente Statuto uniformandosi alle decisioni e/o deliberati degli organi esecutivi;
- b) a coadiuvare gli organi nell'attuazione degli scopi statutari;
- c) a non compiere attività contrarie o lesive degli interessi dell'Associazione e delle altre organizzazioni sindacali alle quali l'Associazione abbia aderito;
- d) a concorrere, anche attraverso il pagamento delle quote associative e previo rilascio di apposita delega per l'esazione, al sostentamento ed alla attività dell'Associazione.

Gli Iscritti o Soci hanno parità di diritti e di doveri, salvo le eccezioni indicate nel presente Statuto, e si impegnano a non svolgere attività di partito in seno all'Associazione, né di utilizzare l'appartenenza all'Associazione per fini diversi da quelli istituzionali.

Iscritti nello status di "pensionati" o "esodati" (Dipendenti iscritti che hanno aderito al Fondo di Sostegno al Reddito di Settore) contribuiscono all'attività dell'Associazione secondo le modalità stabilite dalla Segreteria dell'Associazione. Essi possono partecipare agli Organi dell'Associazione nelle funzioni di Presidente dell'Associazione, o componente del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri. In ogni caso, non possono essere componenti della Segreteria dell'Associazione.

In caso di pensionamento o esodo, gli iscritti restano in carica sino alla celebrazione del primo Consiglio Direttivo dell'Associazione che provvederà alla eventuale sostituzione nei vari organismi interessati.

L'inosservanza di questi principi sarà sanzionata con l'espulsione.

## **ART. 6**

La qualità di Iscritto o Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per espulsione;
- c) per perdita del requisito di cui ai precedenti articoli 1 e 4.

L'espulsione, decisa dalla Segreteria dell'Associazione e della quale verrà data comunicazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata inviata all'ultimo indirizzo conosciuto e comunicato all'Associazione, comporta l'immediata reciproca risoluzione di ogni rapporto associativo e di assistenza, anche in pendenza di causa, e non dà diritto ad alcun risarcimento di sorta.

La sanzione dell'espulsione si estende automaticamente ad ogni carica eventualmente ricoperta dall'ex socio negli organi dell'Associazione e negli organi di ogni altra organizzazione o federazione cui l'Associazione abbia aderito; con potere di quest'ultima, affidato alla Segreteria, di nominare il Socio sostituto nei medesimi organi.

L'espulso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni a partire dalla data del timbro postale di spedizione della comunicazione del provvedimento.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. In nessun caso l'espulso potrà rivolgersi ad altri organi eventualmente previsti dagli Statuti delle Organizzazioni o Federazioni cui l'Associazione abbia aderito o, comunque, adire e/o invocare altri strumenti, organi o azioni diversi da quelli previsti dal presente Statuto.

## **ART. 7**

A carico degli Iscritti potrà essere assunta anche la sanzione della censura, mentre a carico dei Dirigenti Sindacali e/o degli Organismi previsti dal presente Statuto potrà essere deciso il provvedimento della sospensione dall'incarico fino ad un massimo di mesi 12 (dodici).

La censura, decisa dalla Segreteria dell'Associazione e della quale verrà data comunicazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata inviata all'ultimo indirizzo conosciuto e comunicato all'Associazione, è applicabile nei casi di lieve inadempienze agli obblighi statutari ed alle delibere degli Organi sociali.

Avverso il provvedimento, l'iscritto potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni a partire dalla data del timbro postale di spedizione della comunicazione del provvedimento.

La sospensione dall'incarico, decisa dalla Segreteria dell'Associazione e della quale verrà data comunicazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata inviata all'ultimo indirizzo conosciuto e comunicato all'Associazione, è applicabile ai Dirigenti Sindacali e, comunque, agli Organismi dell'Associazione nei casi di inadempienze agli obblighi statutari, inosservanza delle delibere degli Organi sociali e, comunque, nei casi di possibile nocimento per l'immagine e l'azione dell'Associazione e/o delle organizzazioni e federazioni cui l'Associazione aderisca tali da non richiedere, per la loro minore gravità, il ricorso immediato al provvedimento di espulsione.

In caso di necessità o urgenza, allo scopo anche di salvaguardare l'immagine dell'Associazione, il Segretario Generale decide in modo autonomo la sospensione del Dirigente Sindacale / Organo dell'Associazione. In questo caso, la decisione di sospensione dovrà essere sottoposta a ratifica della Segreteria dell'Associazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa all'Iscritto.

La sospensione ha validità/effetto dal giorno della sua delibera e si estende ad ogni altra carica ricoperta dall'Iscritto all'interno di organi delle altre organizzazioni e/o federazioni alle quali l'Associazione abbia aderito.

Durante la sospensione, il Dirigente Sindacale e/o l'Organismo dell'Associazione perde ogni diritto e prerogativa, nessuno esclusi, rivenienti dal ruolo ricoperto in seno all'Associazione stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto a partecipare alle riunioni dell'Organismo di appartenenza,

diritto di voto, etc.) ovvero all'interno di organi di altre organizzazioni / federazioni alle quali l'Associazione abbia aderito.

Il Dirigente Sindacale sospeso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni a partire dalla data del timbro postale di spedizione della comunicazione del provvedimento.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, assunte secondo le modalità previste dal successivo articolo 35, sono inappellabili.

L'iscritto non può ricorrere a strumenti, organi o azioni diversi da quelli previsti dal presente Statuto.

## **TITOLO III**

### **MEZZI E PATRIMONIO**

#### **ART. 8**

L'Associazione trae i mezzi per l'esercizio della propria attività dal patrimonio iniziale, dai contributi associativi, dalle attività previste all'art. 2 e da eventuali donazioni che, comunque, non condizionino il raggiungimento degli scopi sociali.

Tutti i mezzi di cui al precedente comma sono di esclusiva proprietà dell'Associazione che ne dispone per gli scopi ed in base alle previsioni contenuti nel presente statuto. In nessun caso essi possono essere considerati di proprietà o di pertinenza di eventuali Organizzazioni o Federazioni sovraordinate cui l'Associazione decidesse di aderire.

#### **ART. 9**

Il patrimonio sociale è costituito dagli avanzi annuali di gestione nonché dai beni mobili ed immobili acquisiti in proprietà a norma di legge.

#### **ART. 10**

I fondi e le cedole per i permessi sindacali sono amministrati dalla Segreteria dell'Associazione con la finalità di una gestione più articolata, funzionale ed aderente alle esigenze del territorio e degli Iscritti.

La gestione dei mezzi finanziari dell'Associazione (patrimonio iniziale, contributi associativi e patrimonio sociale) avverrà attraverso il rapporto di conto corrente intestato all'Associazione su cui dovranno affluire i mezzi ed il patrimonio secondo le modalità di seguito precisate.

Le operazioni di qualsiasi specie, nessuna esclusa avverranno con firma singola del Segretario Generale, o del Vice Segretario Generale, ovvero congiunta di due segretari dell'Associazione.

L'accensione e la durata dei predetti rapporti sarà deliberata dalla Segreteria dell'Associazione, che indicherà anche le modalità di gestione ed i nominativi di coloro che potranno operare sugli stessi.

Ai fini di quanto previsto al quarto comma del presente articolo, oltre al Segretario Generale ed al Vice Segretario Generale, con firma singola, su tale rapporto potranno operare congiuntamente Segretari dell'Associazione eletti tra gli iscritti appartenenti alla predette Regioni ovvero, in caso di assenza o impedimento, da delegato/i designati dalla Segreteria dell'Associazione, sempre individuati tra i Dirigenti dell'Associazione eletti tra gli Iscritti appartenenti alle stesse Regioni.

Il centro amministrativo redige un proprio rendiconto economico e finanziario che dovrà essere trasmesso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla sede amministrativa.

La Segreteria dell'Associazione dovrà redigere, di norma entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto economico e finanziario annuale dell'Associazione che dovrà presentare al Collegio dei Sindaci per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione approva il rendiconto nella prima riunione utile.

In ossequio al principio di cui al precedente comma due le cedole per i permessi sindacali saranno, di norma, virtualmente suddivise tenendo conto degli Iscritti appartenenti ai singoli centri amministrativi ed amministrati secondo le medesime modalità previste per la gestione dei mezzi finanziari. La Segreteria dell'Associazione o il Segretario Generale possono stabilire modalità differenti di suddivisione delle cedole per i permessi sindacali.

#### **ART.11**

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare e pertanto decorre dal primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

### **TITOLO IV**

#### **ORGANI SOCIALI**

##### **ART. 12**

Organi dell'Associazione sono:

- a) Congresso dell'Associazione;
- b) Presidente dell'Associazione;
- c) Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- d) Segreteria dell'Associazione;
- e) Segretario Generale;
- f) R.S.A. di unità produttiva;
- g) R.S.A. di coordinamento della singola Azienda/Banca;
- h) Collegio dei Probiviri;
- i) Collegio dei Sindaci.

#### **CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **ART. 13**

Il Congresso è l'organo supremo dell'Associazione ed ha i massimi poteri deliberanti.

Le sue deliberazioni vincolano tutti gli associati.

Il Congresso dell'Associazione è convocato a cura della Segreteria dell'Associazione.

Inoltre, potrà essere convocato ogni qualvolta lo riterrà opportuno il Consiglio Direttivo dell'Associazione o quando ne sia fatta richiesta dal almeno 3/5 degli Iscritti. In quest'ultimo caso, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta a cura della Presidenza dell'Associazione.

Al Congresso dell'Associazione partecipano, con pieni diritti, i componenti della Comitato Direttivo dell'Associazione, della Segreteria dell'Associazione, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Congresso dovrà sempre contenere la specifica degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno 14 giorni prima dell'Assemblea stessa mediante lettera circolare, e-mail, avviso pubblicato presso la sede dell'Associazione.

Al Congresso parteciperà un delegato ogni 40 (quaranta) Iscritti o frazione uguale o superiore a 20 (venti).

Le modalità di convocazione e di elezione dei delegati sono decise dalla Segreteria dell'Associazione. Le modalità di elezione, eventualmente diverse da quelle previste dal presente statuto, dovranno essere specificate nell'avviso di convocazione del Congresso.

#### **ART. 14**

Al Congresso sono assegnate le seguenti funzioni:

- a) determinare l'indirizzo generale dell'Associazione;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Sindaci nonché eleggere i delegati congressuali;
- c) apportare modifiche al presente Statuto. Nel caso di necessità, opportunità o di adeguamento a norme di legge, la Segreteria Aziendale e/o il Consiglio Direttivo dell'Associazione possono deliberare le modifiche che si rendano necessarie e/o opportune, fatta salva la successiva ratifica in sede di primo Congresso dell'Associazione successivo alla data di deliberazione delle stesse modifiche;
- d) ratificare le decisioni che gli Organi dell'Associazione abbiano adottato per ragioni di necessità, opportunità e/o urgenza o in applicazione dei poteri attribuiti ad essi dal presente Statuto.

#### **ART. 15**

Le deliberazioni del Congresso dell'Associazione sono adottate con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti.

A svolgere i compiti di Presidenza del Congresso è chiamato il Presidente dell'Associazione.

Alla chiusura del Congresso dell'Associazione si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione che provvede ad eleggere il Presidente dell'Associazione, l'eventuale Presidente Onorario, gli eventuali Vice Presidenti, la Segreteria dell'Associazione ed il Segretario Generale.

Sempre alla chiusura del Congresso dell'Associazione si riuniscono il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Sindaci per provvedere alla elezione dei loro rispettivi Presidenti.

### **PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 16**

Il Presidente presiede il Congresso ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

E' eletto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione tra gli Iscritti/Soci della Associazione e resta in carica sino a dimissioni, nuove elezioni o perdita della qualifica di Socio/Iscritto.

Il Presidente dell'Associazione può essere coadiuvato da un Presidente Onorario e da un Vice Presidente. Il Presidente, Il Presidente Onorario ed il Vice Presidente sono scelti tra i componenti attivi e/o in quiescenza (compresi i soci aderenti al Fondo di Sostegno al Reddito di Settore) dell'Associazione che hanno ricoperto ruoli di rilievo in seno all'Associazione stessa.

In caso di assenza o vacanza, i compiti del Presidente sono assunti dal Vice Presidente, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

## **ART. 17**

Il Presidente, vigila sulla corretta applicazione del presente statuto.

Segnala eventuali violazioni statutarie ai soggetti coinvolti e nel contempo agli Organi dell'Associazione competenti per le eventuali decisioni da assumere.

Il Presidente, di concerto con il Segretario Generale, Vice Segretario Generale e con la Segreteria dell'Associazione, può intervenire a manifestazioni presso Enti ed Organismi nazionali ed internazionali.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 18**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto dal Congresso dell'Associazione in base ai criteri di elezione deliberati di volta in volta dal Congresso stesso e comunque in modo da rappresentare l'intero territorio su cui insiste l'Associazione in proporzione al numero degli Iscritti.

E' composto da un minimo di 35 (trentacinque) ad un massimo di 79 (settantanove) membri effettivi e dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione elegge il Presidente dell'Associazione.

### **ART. 19**

Compiti del Consiglio Direttivo dell'Associazione sono:

- a) l'attuazione dei deliberati del Congresso dell'Associazione, laddove espressamente demandati al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b) promuovere iniziative di interesse generale per gli Iscritti;
- c) eleggere, fissando preliminarmente il numero dei componenti, e verificare l'opera della Segreteria dell'Associazione;
- d) nominare, in seno alla Segreteria dell'Associazione e tra i componenti effettivi, il Segretario Generale;
- e) esaminare i problemi sindacali della categoria nella loro evoluzione, determinandone gli indirizzi;
- f) istituire, eventualmente, i Coordinamenti dei Pensionati, delle Donne e del Personale Direttivo, nonché tutti quelli che ritiene opportuni e necessari, nominandone i relativi responsabili. Tali Coordinamenti elaborano le proposte sulle materie di propria competenza da sottoporre alla Segreteria dell'Associazione;
- g) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- h) in caso di necessità conseguente all'uscita / decadenza per qualsivoglia motivo dei componenti eletti in sede congressuale, eleggere eventuali nuovi membri effettivi dello stesso Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Sindaci.

### **ART. 20**

Le riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione sono sempre valide e le relative delibere si intendono approvate quando raccolgono il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Per la convocazione del Congresso dell'Associazione è comunque necessario il voto favorevole dei 3/5 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Nella convocazione sarà indicato l'Ordine del Giorno.



## **ART. 21**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si riunisce in via ordinaria, normalmente una volta all'anno e, straordinariamente, quando la Segreteria dell'Associazione o il Segretario Generale lo riterrà necessario.

La convocazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione avverrà a cura della Segreteria dell'Associazione o del Segretario Generale almeno quattro giorni prima della data della riunione mediante uno o più strumenti tra i seguenti: raccomandata, lettera circolare, fax, e-mail, avviso pubblicato presso la sede dell'Associazione o sul sito web dell'Associazione.

Sarà considerato decaduto dalla carica il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a tre riunioni consecutive.

## **SEGRETERIA DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 22**

La Segreteria è l'organo esecutivo dell'Associazione.

E' composta da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 17 (diciassette) Segretari effettivi.

Anche allo scopo di una più razionale gestione dei mezzi e del patrimonio dell'Associazione e premesso che la ricerca della condivisione rappresenta il principale obiettivo di ciascun componente della Segreteria dell'Associazione, la votazione sarà valida con la presenza di due terzi degli aventi diritto.

Ogni Segretario effettivo dell'Associazione esprime un voto – in seno alla Segreteria dell'Associazione stessa.

In caso di disaccordo è determinante il voto del Segretario Generale.

### **ART. 23**

Compiti della Segreteria dell'Associazione sono:

in caso di necessità, opportunità, adeguamento a norme di legge apportare modifiche al presente Statuto, fatta salva la successiva ratifica in occasione del primo Congresso dell'Associazione utile;

- a) attuare le delibere del Congresso dell'Associazione, se non espressamente demandati ad altro Organismo;
- b) individuare e promuovere assetti organizzativi interni, atti a migliorare la funzionalità dell'Associazione per il conseguimento degli obiettivi statuari;
- c) formulare e proporre intese atte a migliorare le condizioni economiche e sociali degli Iscritti;
- d) discutere, trattare e stipulare i contratti di lavoro sia aziendali che nazionali, qualora per questi ultimi ne fosse investita;
- e) determinare l'importo dei rimborsi;
- f) in caso di necessità, opportunità, adeguamento a norme di legge apportare modifiche al presente Statuto, fatta salva la successiva ratifica in occasione del primo Congresso dell'Associazione utile;
- g) nominare i rappresentanti dell'Organizzazione presso le commissioni ed altri eventuali istituti nei quali ricorrono gli interessi della categoria con particolare riferimento alle trattative con le rappresentanze delle autorità governative, degli organi economici, sindacali e giuridici degli enti pubblici o degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché i rappresentanti e/o i responsabili per l'espletamento e lo sviluppo delle attività previste dall'art. 2 del presente Statuto;
- h) curare il raggiungimento degli scopi statuari, assumendo tutte le necessarie ed opportune iniziative;

- i) decidere, proclamare e guidare lo stato di agitazione e lo sciopero aziendale della categoria;
- j) curare, nominando eventualmente un comitato di redazione, le pubblicazioni edite dalla Organizzazione stessa;
- k) decidere sull'espulsione, censura dei Soci nonché sulla sospensione dei Dirigenti Sindacali / Organi dell'Associazione;
- l) attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- m) approvare le ipotesi di piattaforma e le ipotesi di accordo;
  
- n) ogni altra attività utile o funzionale alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione non specificatamente demandata ad altri organismi dal presente Statuto;
- o) in caso di necessità, opportunità, adeguamento a norme di legge apportare modifiche al presente Statuto. Tali modifiche – di cui occorrerà dare notizia ai componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione nel corso della prima riunione utile che potranno, eventualmente, anche disporre in modo diverso – potranno essere ratificate in occasione del primo Congresso utile dell'Associazione;
- p) nominare, tra i propri componenti effettivi e su proposta del Segretario Generale, un Vice Segretario Generale;
- q) ogni altro compito espressamente demandato alla Segreteria dell'Associazione dal presente Statuto.

#### **ART. 24**

All'interno della Segreteria dell'Associazione, il Segretario Generale può costituire un Organismo di coordinamento (denominato "Segreteria Esecutiva"), guidato dallo stesso Segretario Generale, al quale delegare compiti propri della Segreteria dell'Associazione, anche in deroga a quanto previsto dal precedente art. 23. Specificatamente, la Segreteria Esecutiva, la cui guida, definizione e gestione resta alle dirette responsabilità del Segretario Generale, si occupa di coordinare le attività sui territori, affidati ai singoli componenti della stessa Segreteria Esecutiva, nonché di curare i rapporti con la controparte datoriale, anche con riferimento alle gestione di specifiche problematiche che interessano i singoli territori.

Compito della Segreteria Esecutiva sono :

- a) di deliberare eventuali contributi straordinari per motivati bisogni di cassa;
- b) gestire i fondi e le attività associative determinandone gli impieghi, la destinazione, la conservazione, gli accantonamenti, le riserve;
- c) gestire le cedole per i permessi sindacali;
- d) tutelare e garantire, unitamente al Segretario Generale, la piena autonomia politica, giuridica, amministrativa, economica e finanziaria dell'Associazione, anche esercitando i poteri di cui all'art. 3 del presente Statuto e, quindi, disponendo la revoca immediata dall'adesione dell'Associazione a organizzazioni o federazioni ed il contestuale trasferimento dell'Associazione e di ogni suo iscritto ad altra organizzazione e/o federazione;

#### **ART. 25**

La Segreteria dell'Associazione si riunisce ogni qualvolta il Segretario Generale la convochi di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi.

Le riunioni della Segreteria dell'Associazione sono da considerarsi valide solo se presiedute da due terzi degli aventi diritto e con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Le eventuali deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dei Segretari effettivi presenti.

In caso di disaccordo è determinante il voto del Segretario Generale.

Le date delle riunioni saranno comunicate tre giorni prima, salvo casi urgenti.  
La convocazione potrà avvenire mediante uno o più strumenti quali, ad esempio raccomandata, lettera circolare, fax, e-mail, etc.

## **SEGRETARIO GENERALE**

### **ART. 26**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione elegge, tra i componenti effettivi della Segreteria dell'Associazione, il Segretario Generale.

### **ART. 27**

Compiti del Segretario Generale sono:

- a) promuovere, coordinare e guidare i lavori della Segreteria dell'Associazione e garantirne l'operato;
- b) dirigere tutte le attività sindacali;
- c) convocare la Segreteria dell'Associazione;
- d) tutelare e garantire la piena autonomia politica, giuridica, amministrativa, economica e finanziaria dell'Associazione;
- e) costituire e guidare, affidandone i relativi compiti, l'Organismo di cui al precedente art. 25;
- f) ogni attività demandata al Segretario Generale dal presente Statuto.
- g) Delegare un suo vicario consegnandogli le credenziali utili ad operare sui rapporti bancari dell'Associazione.

### **ART. 28**

Il Segretario Generale ha la rappresentanza del Sindacato verso gli Iscritti e nei confronti di terzi. Egli è sempre, di diritto, il Presidente di qualsiasi Organismo (salvo quelli dove il presente Statuto prevede espressamente la figura di Presidente), commissione o delegazione del sindacato. In caso di suo impedimento o assenza, il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario Generale ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, da altro/i Segretario/i, all'uopo delegati dallo stesso Segretario Generale.

## **SEGRETERIE DI R.S.A. SEGRETERIE DI COORDINAMENTO DELLA SINGOLA BANCA/AZIENDA**

### **ART. 29**

I Segretari della R.S.A. seguono tutti i problemi relativi alla propria unità produttiva e, nell'ambito delle condizioni e dei modi previsti dalla convenzione per i diritti e le relazioni sindacali del 24/6/70 e seguenti.

I Segretari della R.S.A. nominano, nel loro interno, la Segreteria Aziendale dell'Organo di coordinamento.

L'attività delle Segreterie di R.S.A. e delle Segreterie di Coordinamento aziendali delle R.S.A. è sempre sottoposta alle decisioni, al coordinamento ed alla supervisione della Segreteria dell'Associazione.

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **ART. 30**

Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e sono eletti dal Congresso dell'Associazione ovvero dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Dura in carica sino alla sua rielezione.

I membri effettivi del Collegio dei Probiviri, nella loro prima riunione, designano il proprio Presidente.

Qualora si determini una vacanza per dimissioni, perdita della qualifica di Iscritto/Socio o altra causa, di uno dei componenti effettivi subentra il componente supplente più anziano di età.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente, il Collegio, nella prima riunione utile, provvede alla elezione del nuovo Presidente.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro eletto del Consiglio Direttivo dell'Associazione, di Presidente dell'Associazione, di Segretario dell'Associazione, di Segretario Generale, di componente della Segreteria Esecutiva, nonché di membro dell'Esecutivo Territoriale e del Collegio dei Sindaci.

### **ART. 31**

Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

- a) verificare la corretta applicazione del presente Statuto;
- b) decidere, inappellabilmente, sulle controversie tra i Soci e gli organi sociali;
- c) intervenire, in caso di eventuali disfunzioni degli organi, per riavviare il normale andamento sociale;
- d) intervenire nei casi di ricorso a provvedimento disciplinare secondo le modalità previste dal presente Statuto.

### **ART. 32**

Il Collegio si riunisce su ricorso dell'iscritto o dell'Organismo Associativo interessato e decide a maggioranza dei componenti, previa audizione delle parti in causa.

In caso di assenza non giustificata all'udienza di audizione indetta dal Collegio di una delle parti in causa, l'audizione stessa si intende comunque effettuata ed il Collegio ha facoltà di procedere con la decisione.

La decisione, assunta in modo irruotale e secondo equità, deve essere emanata entro tre mesi dalla data di presentazione del ricorso e comunicata, entro dieci giorni dalla emanazione, mediante deposito alla Segreteria dell'Associazione.

Quest'ultima provvederà a notificare la decisione alle parti interessate.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunque inappellabili.

## **COLLEGIO DEI SINDACI**

### **ART. 33**

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e sono eletti in sede congressuale ovvero dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Dura in carica sino alla sua rielezione.

I membri effettivi del Collegio dei Sindaci, nella loro prima riunione, designano il proprio Presidente.

Qualora si determini una vacanza per dimissioni, perdita della qualifica di Iscritto/Socio o altra causa, di uno dei componenti effettivi subentra il componente supplente più anziano di età.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente, il nuovo Collegio, nella prima riunione utile, provvede alla elezione del nuovo Presidente.

La carica di Sindaco è incompatibile con quella di membro eletto del Consiglio Direttivo dell'Associazione, di Presidente dell'Associazione, di Segretario dell'Associazione, di Segretario Generale, di componente della Segreteria Esecutiva, nonché di membro dell'Esecutivo Territoriale e del Collegio dei Probiviri.

#### **ART. 34**

Il Collegio dei Sindaci è l'organo di controllo della gestione amministrativa dell'Associazione.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità, di ratificare i rendiconti economici e finanziari controllandone l'esattezza e la regolarità, di presentare una relazione sui bilanci consuntivi al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I Sindaci partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione senza diritto di voto.

### **DECADENZA CARICHE E COMPENSI**

#### **ART. 35**

Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in dipendenza di cariche o di incarichi ricevuti, secondo le modalità stabilite dalla Segreteria dell'Associazione.

#### **ART. 36**

Per tutte le cariche previste dal presente Statuto è prevista la rieleggibilità.

### **TITOLO V**

### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 37**

L'Associazione potrà essere sciolta per decisione di tutti i soci, riuniti in un'unica assemblea con il voto favorevole di almeno 4/5 degli iscritti stessi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, indipendentemente dalla causa di scioglimento, il patrimonio dovrà essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità o beneficenza.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **NORME PER L'ELEZIONE IN SEDE CONGRESSUALE**

##### **ART. 38**

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 13 ultimo comma del presente Statuto, in assenza pertanto di diverse determinazioni della Segreteria dell'Associazione, si procede con le seguenti modalità.

In sede di votazione per i delegati al Congresso dell'Associazione, ciascun Iscritto potrà essere portatore al massimo di due deleghe.

L'elezione dei delegati avverrà tra gli iscritti risultanti dal tabulato fornito dalle aziende riferito ai due mesi precedenti della data congressuale, mediante designazione del Consiglio Direttivo.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

I delegati saranno determinati in rapporto al numero degli Iscritti per provincia in base a quanto previsto dall'art. 13.

Le modalità di voto saranno stabilite dalla Segreteria dell'Associazione.

##### **ART. 39**

In sede congressuale verrà insediata una "commissione verifica poteri" composta da tre membri cui saranno affidati i compiti previsti per la verifica della rispondenza del rapporto tra Iscritti e delegati per ogni provincia, risultante dal tabulato fornito dalle Aziende contenente il numero di Iscritti per provincia riferito al mese precedente alla data congressuale.

Questa stessa commissione svolgerà anche i compiti di commissione elettorale nonché di segreteria congressuale redigente le apposite verbalizzazioni per i deliberati congressuali.

##### **ART. 40**

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le regole del Codice Civile.

## **TITOLO VII**

### **NORME TRANSITORIE**

##### **ART. 41**

L'Associazione sindacale Ex Gruppo UBI Banca nasce dalla fusione per incorporazione nell'Associazione FALCRI CARIME delle Associazioni FALCRI BPA e FALCRI UBI/BPCI/BPB.

A seguito di ciò l'Associazione FALCRI CARIME cambia la sua denominazione in "Associazione sindacale Gruppo UBI Banca dei lavoratori e dei pensionati delle Aziende facenti capo, a qualunque titolo, al Gruppo UBI Banca".

Conseguentemente a ciò le singole Associazioni FALCRI BPA e FALCRI UBI/BPCI/BPB cessano contestualmente di esistere.

All'Associazione aderisce, quindi, il personale, in servizio ed in quiescenza, del Gruppo UBI BANCA e delle società ed aziende di cui al precedente articolo 1.

Alla stessa, pertanto, vengono trasferiti – automaticamente e senza soluzione di continuità – il patrimonio e tutti gli iscritti provenienti da FALCRI BPA e FALCRI UBI/BPCI/BPB.

#### **ART. 42**

Ai fini dell'applicazione delle norme per la gestione dei mezzi e del patrimonio dell'Associazione in funzione di quanto previsto dal presente Statuto, si precisa che la decorrenza applicativa è fissata al 01 gennaio 2009. Conseguentemente, per tutto l'esercizio 2008 continueranno ad essere vigenti le norme degli ex Statuti FALCRI CARIME, FALCRI BPA e FALCRI UBI/BPCI/BPB solo per la parte relativa alla gestione dei mezzi e del patrimonio.

#### **ART. 43**

Il/i rapporto/i intestato/i "ASSOCIAZIONE SINDACALE GRUPPO UBI BANCA Bari", già in essere e dove affluiscono i contributi degli Iscritti appartenenti alla Regione Puglia, dovrà essere estinto entro giugno dell'anno 2018.

Entro tale data dovranno essere attivati i necessari adempimenti e date le conseguenti comunicazioni al fine di procedere, in via definitiva, con le modalità di cui al precedente art. 10. Sempre sino a tale data e comunque sino a quando i contributi non saranno accreditati secondo le modalità previste dal precedente art. 10, per lo svolgimento degli incarichi da parte degli Iscritti/Dirigenti appartenenti alla Regione Puglia, le relative spese saranno addebitate sul/i rapporto/i del centro amministrativo intestato "ASSOCIAZIONE SINDACALE GRUPPO UBI BANCA Bari".

#### **ART. 44**

In caso di fusione di altra Associazione FALCRI nell'ASSOCIAZIONE SINDACALE EX GRUPPO UBI BANCA E ALTRE AZIENDE, la stessa avviene senza soluzione di continuità.

A partire dalla data di fusione, pertanto, all'Associazione aderisce tutto il personale, in servizio ed in quiescenza, iscritto alla precedente Associazione che viene incorporata e le norme applicabili sono esclusivamente quelle previste dal presente Statuto.

All'Associazione, pertanto, sempre da detta data, vengono trasferiti il patrimonio e tutti gli iscritti provenienti dalla precedente Associazione incorporata. Con pari decorrenza, i contributi da parte degli iscritti dovranno essere accreditati sul conto corrente intestato all'Associazione, in base alle norme del presente Statuto.

#### **ART. 45**

A far data dal 10/11/2017, a seguito della prossima fusione della Banca Teatina SpA in UBI Banca, l'Associazione FALCRI di riferimento della stessa Banca Teatina SpA viene incorporata, senza soluzione di continuità, nell'Associazione Sindacale Dipendenti e Pensionati Gruppo UBI Banca e società controllate e collegate (Associazione).

A partire da tale data, pertanto, all'Associazione aderisce tutto il personale, in servizio ed in quiescenza, iscritto alla ex Associazione FALCRI di riferimento della Banca Teatina SpA e le norme applicabili sono esclusivamente quelle previste dal presente Statuto.

All'Associazione, pertanto, sempre da detta data, vengono trasferiti il patrimonio (ad eccezione di quanto previsto dal comma successivo) e tutti gli iscritti provenienti dalla ex Associazione FALCRI Banca Teatina SpA. Con pari decorrenza, i contributi da parte degli iscritti dovranno essere accreditati sul conto corrente intestato all'Associazione, in base alle norme del presente Statuto.

In via transitoria ed in deroga a quanto previsto dal presente Statuto, sino al 31/01/2018 è mantenuto il rapporto di conto corrente intestato all'Associazione FALCRI Banca Teatina SpA sul quale permane il patrimonio economico esistente sino alla data di cui sopra (sono quindi espressamente esclusi i contributi da parte degli Iscritti a far data dal 10/11/2017). Detto rapporto continuerà ad essere gestito esclusivamente da Dirigenti eletti tra gli ex iscritti della cessata Associazione FALCRI Banca Teatina SpA secondo modalità da essi stessi stabilite. Tutte le attività su tale rapporto restano sotto la esclusiva responsabilità dei Dirigenti che amministrano ed hanno potere di firma su detto conto, che resta quindi espressamente fuori dalla sfera di competenza e responsabilità dell'Associazione e dei relativi Dirigenti Sindacali.

#### **ART. 46**

Il presente Statuto, ai sensi dell'articolo 14 lettera c) che precede, è stato regolarmente approvato dai competenti organismi dell'Associazione a Chianciano Terme nell'Assise del 10 novembre 2017 e sostituisce ogni Statuto precedente, ivi compresi – naturalmente – quelli delle ex Associazioni FALCRI incorporate nell' ASSOCIAZIONE SINDACALE EX GRUPPO UBI BANCA E ALTRE AZIENDE. Il presente Statuto sarà ratificato al prossimo Congresso dell'Associazione che si terrà il 26 maggio 2022.